

Aliquote contributive dal 2018 per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che dall'anno 2018, l'aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori "parasubordinati" (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati aumenta nuovamente di un punto percentuale, raggiungendo la misura prevista a regime.

Non si registrano invece variazioni con riguardo all'aliquota prevista per:

- i professionisti "senza Cassa" iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
- gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2018

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili dal 2018 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI		
		Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
				Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo "DIS-COLL"	NO	NO	0,51%, fino al previsto massimale della base imponibile	NO
Contribuzione totale	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	34,23%, fino al previsto massimale della base imponibile	33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili dal 2018 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, di seguito riepilogate.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E GENERALITÀ DELLE FIGURE ASSIMILATE, SENZA PARTITA IVA

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, dal 2018 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati	
		Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Contribuzione totale	24%	34,23%	33,72%
Quota a carico del lavoratore	8%	11,41%	11,24%
Quota a carico del committente	16%	22,82%	22,48%

LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA

Per i liberi professionisti "senza Cassa" – sui quali l'onere contributivo grava per intero – è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.

Allo stato l'INPS non ha ancora stabilito il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95 oltre il quale non devono essere versati i contributi.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.